

Legge federale sulle ferrovie

Modifica del 20 marzo 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo:

(Lferr)

Titolo prima dell'art. 5

Capo II. Concessione e accesso alla rete

Art. 5

I. Concessione
dell'infrastrut-
tura

1. Diritti e obbli-
ghi

¹ Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione.

² L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.

³ L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.

⁴ L'impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione conformemente all'articolo 9, di trasportare persone e merci sulla propria infrastruttura. Rimane salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori, conferito in virtù dell'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993³ sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

1 FF 1997 I 809

2 RS 742.101

3 RS 744.10

Art. 6

2. Rilascio, modifica, rinnovo

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, rilascia la concessione se:

- a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere effettuata in modo adeguato ed economico; e
- b. interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio e difesa nazionale, non vi si oppongono.

² Per le tranvie deve essere concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

³ La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

Art. 7

3. Trasferimento, contratti di esercizio

¹ Su richiesta dell'impresa ferroviaria concessionaria, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può trasferire la concessione a un'altra impresa di trasporti pubblici o a un terzo. I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.

² Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, l'impresa ferroviaria sottopone all'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. L'impresa ferroviaria concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.

Art. 8

4. Revoca ed estinzione

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora:

- a. la costruzione non sia iniziata o ultimata o l'impianto non sia messo in esercizio entro i termini stabiliti nella concessione;
- b. l'impresa ferroviaria violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione;
- c. interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria dev'essere indennizzata adeguatamente.

² La concessione si estingue:

- a. alla sua scadenza;
- b. mediante riscatto da parte della Confederazione;
- c. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l'autorizza;
- d. se, in una liquidazione forzata, la ferrovia non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Art. 9

II. Accesso alla rete
1. Autorizzazione di utilizzare l'infrastruttura

¹ Chi intende utilizzare l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria deve disporre di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. l'impresa richiedente è organizzata in modo tale da garantire un esercizio sicuro e affidabile;
- b. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;
- c. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro;
- d. l'impresa è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
- e. sono osservate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e garantite le condizioni di lavoro del settore; e
- f. è garantito il rispetto delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare.

³ L'autorizzazione è rilasciata per 10 anni al massimo e può essere rinnovata. Può essere revocata in qualsiasi momento e senza dare luogo a un diritto di indennizzo, qualora le condizioni di cui al capoverso 2 non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali o dell'autorizzazione.

⁴ Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l'accesso alla rete alle imprese estere.

Art. 9a

2. Garanzia dell'accesso alla rete

¹ L'impresa ferroviaria concessionaria accorda l'utilizzazione indiscriminata della sua infrastruttura alle imprese di trasporto a cui è stato autorizzato l'accesso alla rete.

² Nell'accordare l'accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato. Le coincidenze all'interno di un sistema coordinato di trasporti pubblici devono essere garantite.

³ Il Consiglio federale può autorizzare deroghe all'ordine di priorità previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell'economia nazionale e della pianificazione del territorio.

⁴ Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi di accesso alla rete e disciplina le modalità.

Art. 9b

3. Diritto alla remunerazione

¹ L'impresa ferroviaria concessionaria ha diritto a una remunerazione per l'utilizzazione della sua infrastruttura.

² Le imprese interessate disciplinano in una convenzione le modalità del diritto di accesso e della remunerazione. Se le parti non trovano un accordo, decide la commissione di arbitrato (art. 40a).

³ La remunerazione va stabilita senza discriminazione e deve coprire almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna e fissati dall'Ufficio federale per quella categoria di tratte. La remunerazione considera in particolare i diversi costi connessi alla rete e all'impatto ambientale dei veicoli, nonché la domanda. Nel caso del trasporto regolare di viaggiatori, la remunerazione corrisponde ai costi marginali fissati dall'Ufficio federale per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione.

Art. 15

4. Ufficio d'inchiesta sugli incidenti

¹ È istituito un ufficio d'inchiesta sugli incidenti indipendente dall'autorità di vigilanza per chiarire dal profilo tecnico le cause e le circostanze di incidenti ferroviari e di eventi che avrebbero potuto portare a un incidente.

² Se necessario per chiarire la situazione, l'ufficio d'inchiesta sugli incidenti può ordinare perquisizioni domiciliari, sequestri, autopsie e perizie, nonché citare in giudizio, far accompagnare in giudizio e interrogare testimoni e persone informate sui fatti.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la composizione, la procedura e la pubblicazione dei risultati. Per il rimanente, se le particolarità della procedura non richiedono deroghe, vale la legge federale sulla procedura penale⁴. È salva la giurisdizione cantonale.

⁴ La Confederazione si assume le spese d'inchiesta. Essa intraprende azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l'incidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente esteso la procedura. Il Dipartimento decide definitivamente le controversie concernenti le spese a carico.

Art. 17

I. Principi

¹ Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell'ambiente e i progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta vanno pure considerati adeguatamente.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, nonché l'unità tecnica e l'ammissibilità, fermi restando l'interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. Il Consiglio federale fa in modo che non si abusino delle prescrizioni tecniche per impedire la libera concorrenza.

³ L'autorità di vigilanza stabilisce quali costruzioni, impianti e veicoli possono essere messi in esercizio soltanto con la sua autorizzazione. Essa emana prescrizioni per il servizio dei treni.

⁴ Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell'esercizio e a presentarle all'autorità di vigilanza.

Art. 18 cpv. 1^{bis}

^{1bis} *Concerne solo i testi tedesco e francese*

Art. 33

IX. Raccordo
1. Garanzia e
rimunerazione

¹ Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere, dal profilo tecnico e dal profilo dell'esercizio, il raccordo con un'altra impresa ferroviaria in modo che:

- a. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di un'impresa ferroviaria a quelli di un'altra impresa ferroviaria;
- b. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all'altra;
- c. il collegamento a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori sia possibile in caso di scartamento diverso.

² La garanzia del raccordo conformemente al capoverso 1 lettera b è determinata in base ai principi dell'articolo 9a. Le parti disciplinano le modalità di raccordo e stabiliscono la remunerazione in una convenzione secondo l'articolo 9b.

³ Le imprese disciplinano in una convenzione l'utilizzazione in comune degli impianti e delle installazioni che non fanno parte dell'accesso alla rete. Le convenzioni devono essere sottoposte per informazione all'Ufficio federale.

Art. 34

Abrogato

Art. 35

3. Raccordo con
altre imprese di
trasporti pubblici

L'articolo 33 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 si applica per analogia al raccordo tra le ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.

Art. 36 e 37

Abrogati

Art. 38

X. Interruzione
dell'esercizio

¹ L'impresa ferroviaria che causa o constata un'interruzione dell'esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.

² Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l'esercizio durante tutto l'anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l'interruzione dell'esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.

Art. 39

XI. Servizi accessori e altri usi commerciali

¹ Le imprese ferroviarie sono autorizzate a istituire servizi accessori nelle stazioni e sui treni, purché gli stessi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

² Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. I servizi accessori delle ferrovie soggiacciono invece alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e ai regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro, dichiarati vincolanti dalle autorità competenti.

Art. 40

XII. Controversie.
1. Autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza, sentite le autorità e le imprese di trasporti interessate, giudica, fatto salvo il diritto di ricorso, le controversie concernenti:

- a. le esigenze in materia di costruzione e di esercizio delle ferrovie (art. 18);
- b. i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30 e 31 cpv. 1);
- c. il collocamento e l'esercizio di impianti elettrici e radioelettrici di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22);
- d. il rifiuto di prestarsi al raccordo e le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33 e 35);
- e. la necessità d'istituire servizi accessori e il loro orario d'apertura e di chiusura (art. 39).

² L'autorità di vigilanza giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del presente capo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25-32). Il Consiglio federale giudica le controversie tra le Ferrovie federali svizzere e l'amministrazione federale. In caso di controversie tra Confederazione e Cantoni, è fatta salva l'azione di diritto amministra-

tivo in virtù dell'articolo 116 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁵.

Art. 40a

2. Commissione di arbitrato

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato giusta gli articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrativa⁶.

² La commissione di arbitrato giudica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al calcolo della remunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

Art. 45

Abrogato

Art. 48 cpv. 2

² Fatto salvo il diritto di ricorso, l'autorità di vigilanza, consultati gli interessati, giudica le controversie relative all'obbligo del trasporto e all'adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1 e 3).

Art. 52

IV. Riduzione dell'indennità

La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l'indennità fatta valere dall'impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.

Capo VIII. Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura

Art. 62

¹ Nel conto dell'impresa, l'esercizio dell'infrastruttura dev'essere distinto dalle altre attività.

² Le imprese ferroviarie devono separare a livello organizzativo e nel bilancio il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo autonomo. L'Ufficio federale può dispensare da quest'obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

³ L'infrastruttura comprende tutti gli impianti e le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare il binario, gli impianti d'alimentazione elettrica (comprese le sottostazioni), gli impianti di sicurezza, le installazioni per il pubblico, gli impianti di carico pubblici e le stazioni di smistamento. An-

⁵ RS 173.110

⁶ RS 172.021

che la fornitura di corrente elettrica è considerata nell'infrastruttura. Gli impianti e le installazioni necessari alla manutenzione del materiale rotabile, le centrali elettriche e gli elettrodotti, le installazioni e il personale di vendita nonché le manovre di smistamento effettuate al di fuori delle stazioni di smistamento possono essere attribuiti all'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Non devono comportare costi scoperti nel conto d'infrastruttura.

Art. 70 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2

¹ Le imprese di trasporto che hanno ricevuto contributi o prestiti conformemente agli articoli 49, 56 e 57 chiudono i conti e i bilanci per la fine dell'anno di esercizio e li presentano, con i documenti necessari, all'autorità di vigilanza per esame e approvazione. ...

² L'autorità di vigilanza verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni della legislazione ferroviaria e alle convenzioni in materia di contributi e prestiti, che l'impresa di trasporto stipula con enti di diritto pubblico in base a tale legislazione. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di esaminare tutta la contabilità dell'impresa di trasporto.

Art. 90 e 92

Abrogati

Art. 95 cpv. 1 e 4

¹ Gli articoli 3, 4, 7-9, 15, 21, 22, 39-44, 46-48, 88, 89 e 94 nonché i capi III, VI, VII e IX della presente legge si applicano per analogia alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale e al traghetto Romanshorn-Friedrichshafen cogestito dalle FFS.

⁴ Gli articoli 15, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese di teleferiche, seggiovie, ascensori e slittovie, titolari di una concessione federale.

II

Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ La legge federale del 21 dicembre 1899⁷ concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere è abrogata.

² La legge federale del 28 marzo 1905⁸ sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste è modificata come segue:

⁷ CS 7 117; RU 1958 347, 1997 2465
⁸ RS 221.112.742

Art. 25

¹ L'impresa ferroviaria che utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria è responsabile a titolo esclusivo nei confronti dei danneggiati.

² È fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dell'esercente dell'infrastruttura.

III

Disposizioni transitorie

¹ Le concessioni esistenti rimangono in vigore. Se non prevede altrimenti, la concessione attuale resta in vigore fino alla sua scadenza sia come concessione per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura, sia come concessione per il trasporto regolare di viaggiatori conformemente all'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993⁹ sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

² Fino all'istituzione della commissione di arbitrato, l'autorità di vigilanza giudica le controversie relative all'accesso alla rete.

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli
Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Leuenberger
Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 1998¹⁰.

² Ad eccezione dell'articolo 15, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. L'articolo 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

⁹ RS 744.10

¹⁰ FF 1998 1028

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.